

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 598

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ROTONDO e BATTAGLIA Giovanni

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2001

—————

Differimento del termine per il versamento dei tributi dei
soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito del terremoto del dicembre del 1990, che ha colpito le province di Siracusa, Ragusa e Catania, furono emanati diversi provvedimenti che sospesero gli adempimenti tributari e contributivi dei soggetti residenti nei territori interessati agli anni 1990, 1991 e 1992.

Da ultimo, l'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che i contribuenti, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione per gli anni 1990, 1991 e 1992 entro il 30 settembre 2001.

Sarebbe auspicabile, prima di quella data, la definizione di norme che rendessero omogeneo il comportamento dei singoli enti percettori dei versamenti. Poiché, però, non sono state ancora stabilite le modalità con cui deve essere effettuato questo versamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dal comma 6 dell'articolo già menzionato, si ritiene necessario proporre un differimento del termine dal 30 settembre 2001 al 31 marzo 2002.

Tale proroga potrà, inoltre, consentire un riordino complessivo dell'intera materia, in modo da coordinare le numerose norme che si sono succedute nel tempo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente differito dal 30 settembre 2001 al 31 marzo 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

